



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati

dott. Mariavittoria Papa

Presidente rel. est.

dott. Anna Maria Beneduce

Consigliere

dott. Nunzia Tesone

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 19/02/2024 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2269 dell'anno 2021

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVDIENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona in persona del Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar P. Castellini del 21/07/2015, dal l'avv. Itala De Benedictis ed unitamente alla stessa elettivamente domiciliato in Napoli, alla via De Gasperi n. 55

APPELLANTE

E

ANNA CELENTANO n. il 23.12.1962 in Teano elettivamente domiciliata in Teano alla Via A. Gramsci n. 10 presso lo studio del procuratore, avv. Emiliano D'Angelo

APPELLATA – NON COSTITUITA

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 26/07/2021, l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata in data 25 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Anna Celentano, aveva dichiarato illegittimo l'avviso di addebito numero 328 2016 00066944 39.

Ha dedotto che il detto avviso era stato notificato in data 14 dicembre 2016 ed aveva ad oggetto i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalla Celentano alla gestione

commercianti a titolo di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale come accertato dall'Agenzia delle entrate.

Il primo Giudice aveva accolto l'opposizione ritenendo che, in presenza di un'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, esso Istituto non potesse legittimamente iscrivere a ruolo il credito per contributi ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 46/1999.

Con il primo motivo di appello, l'I.N.P.S. ha evidenziato che il primo Giudice aveva ommesso di considerare che, con le conclusioni nel giudizio di primo grado era stato chiesto non soltanto il rigetto dell'opposizione ma anche l'accertamento del credito azionato pur in assenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo. Poiché al Giudice dell'opposizione avverso l'avviso di addebito veniva devoluto, secondo l'orientamento consolidato del Giudice di legittimità, l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, erroneamente la gravata sentenza non aveva statuito in merito alle ragioni di esso creditore.

Con il secondo motivo di appello, l'Istituto ha evidenziato come non fosse maturato alcun termine di prescrizione poiché i contributi azionati dovevano essere versati entro il giugno dell'anno successivo a quello in cui si era prodotto il reddito. Nel caso di specie, dunque, in cui si aveva riguardo ad un reddito prodotto nell'anno 2012, i contributi dovevano essere versati nel giugno 2013 e dalla detta data iniziava a decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Poiché l'avviso di addebito era stato notificato in data 14 dicembre 2016 non si era verificata alcuna prescrizione.

Con il terzo motivo di appello l'I.N.P.S. ha dedotto che la Celentano aveva definito la lite fiscale con definizione agevolata ai sensi dell'articolo 39 comma 12 nel decreto legislativo 98/2011 e che tale definizione non incideva sul diritto a pretendere i contributi in percentuale sul maggiore reddito accertato.

L'accertamento fiscale, infatti, rimaneva pienamente valido ed efficace ed anche sotto questo profilo la pretesa di esso Istituto appariva fondata.

Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello.

2. L'appellata alla quale veniva ritualmente notificato il ricorso non si è costituita.
3. All'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato.

Come precisato dal Giudice di legittimità in plurimi arresti, la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di

merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell'Istituto.

È stato, infatti, affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019 e, da ultimo, ib. n. 6753 del 10.3.2020) che *in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.*

5. La gravata sentenza che si è limitata a dichiarare la illegittimità della iscrizione a ruolo del credito previdenziale, pertanto, deve essere riformata dovendosi valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria.

6. Per vero, nel caso che qui ne occupa, neppure ricorreva una ipotesi di illegittima iscrizione a ruolo poiché, alla data in cui è stato notificato l'avviso di addebito impugnato, 14 dicembre 2016, non pendeva alcun giudizio avverso l'accertamento fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale, infatti, aveva pronunciato sentenza di rigetto in data 17 ottobre 2016 avverso la quale è stata proposta impugnazione soltanto in data 20 aprile 2017.

7. Per quel che attiene, poi, alla fondatezza della pretesa contributiva azionata dall'Istituto, deve evidenziarsi che, con orientamento consolidato, il Giudice di legittimità ha affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018 e n. 23301 del 18.9.2019) che l'accertamento fiscale costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto costitutivo dell'obbligazione id est della produzione del reddito.

L'accertamento, infatti, è determinato dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.

Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione

delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

Inoltre, il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della L. Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".

Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps.

In caso di mancato pagamento l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t).

Del resto, già con la sentenza n. 8379 del 2014 la Corte di Cassazione aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo

art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

8. A questa Corte, pertanto, è demandata la valutazione degli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione e, qualora tali elementi siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, la comparazione con gli elementi di prova contraria offerti dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).

Nel caso che qui ne occupa, dagli atti prodotti in giudizio dall'Istituto emerge che la Celentano ha dichiarato, per l'anno 2012, redditi determinati mediante deduzione di costi non documentati. In sede di accertamento sono state compiutamente valutate le risultanze dei libri contabili e delle dichiarazioni contenute nel Modello Unico e sono stati, pertanto, correttamente dedotte dall'imponibile tutte le passività che potevano ritenersi dimostrate.

Poiché la odierna appellata, nell'odierno giudizio, nulla ha allegato in ordine ad ulteriori costi sostenuti ma non contabilizzati, deve ritenersi raggiunta prova sufficiente del maggior reddito e del connesso maggior onere contributivo incombente sulla Celentano.

Neppure, poi, spiega rilievo l'avvenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 poiché la norma non prevede un annullamento dell'accertamento tributario ed anzi per il caso, quale quello che qui ne occupa, in cui il primo Giudice Tributario abbia rigettato la domanda del contribuente, impone il pagamento dell'intero tributo omesso, seppure al netto di interessi e sanzioni.

Da ultimo, come argomentato dall'I.N.P.S., non ricorre una ipotesi di prescrizione estintiva quinquennale - rilevabile ex officio avendosi riguardo ad un debito contributivo - atteso che i contributi pretesi sono riferiti all'anno 2012 e l'avviso di addebito è stato notificato nel dicembre 2016.

Conclusivamente in accoglimento dell'appello deve rigettarsi la opposizione proposta dalla Celentano.

Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da ANNA CELENTANO avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 00066944 39 000;
- condanna la appellata alla rifusione, in favore dell'I.N.P.S., delle spese del doppio grado che liquida in € 1.775,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.983,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.

In Napoli, il 19/02/2024

Il Presidente Estensore

Mariavittoria Papa